



Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell'Istituto del federalismo

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina gli aiuti finanziari della Confederazione a favore dell'Istituto del federalismo dell'Università di Friburgo.

Art. 2 Attività sussidiate

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Università di Friburgo per contribuire a finanziare le attività dell'Istituto del federalismo negli ambiti seguenti:

- a. la promozione a livello internazionale del federalismo fondata sull'esperienza della Svizzera, in particolare mediante scambi con delegazioni estere o partecipazioni a progetti internazionali volti a diffondere le pratiche di buon governo;
- b. l'informazione, la consulenza e la sensibilizzazione sulle questioni connesse al federalismo svizzero;
- c. l'osservazione del federalismo svizzero, in particolare dell'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza pertinenti a tutti i livelli dello Stato, nonché dei rapporti tra le collettività pubbliche.

² Non sono concessi aiuti finanziari per:

RS

- 1 RS **101**
- 2 FF **20XX** ...

- a. le attività di ricerca e insegnamento secondo la legge federale del 30 settembre 2011³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
- b. le formazioni continue secondo la legge federale del 20 giugno 2014⁴ sulla formazione continua.

Art. 3 Domanda

¹ L'Università di Friburgo sottopone la sua domanda all'Ufficio federale di giustizia (UFG) al più tardi sei mesi prima del primo anno per il quale sono chiesti gli aiuti finanziari.

² Allega alla domanda:

- a. il piano finanziario dell'Istituto del federalismo per l'anno in corso e gli anni per i quali sono chiesti gli aiuti finanziari;
- b. la descrizione dettagliata delle attività oggetto della domanda e la pianificazione del loro finanziamento;
- c. i conti dell'Istituto del federalismo degli ultimi quattro anni nonché i relativi rapporti dell'ufficio di revisione esterno.

³ L'UFG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari. A tal scopo è autorizzato a trattare i dati personali necessari.

Art. 4 Durata degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono concessi per periodi di quattro anni al massimo.

Art. 5 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di importi forfettari annuali.

² In ognuno degli ambiti di attività di cui all'articolo 2 capoverso 1, gli aiuti finanziari non devono superare:

- a. la metà delle spese previste, e
- b. la quota delle spese previste non coperta da altre fonti di finanziamento.

Art. 6 Allestimento di rapporti

¹ L'Università di Friburgo allestisce annualmente un rapporto all'attenzione dell'UFG sull'utilizzo degli aiuti finanziari da parte dell'Istituto del federalismo.

² Incarica l'ufficio di revisione esterno di esaminare il rapporto e il rispetto delle condizioni di utilizzo degli aiuti finanziari; trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione esterno all'UFG.

³ RS 414.20

⁴ RS 419.1

Art. 7 Diritto d'informazione e consultazione

¹ L'UFG può chiedere all'Università di Friburgo le informazioni e l'accesso ai documenti necessari all'attuazione della presente legge.

² Può chiedere all'ufficio di revisione o a un'impresa di revisione di chiarire determinati punti. L'Istituto del federalismo assume le spese che ne derivano.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.